

CITTADINI COMUNITARI

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN ORIGINALE (per esibizione) E IN FOTOCOPIA:

Se lavoratore dipendente proveniente dall'estero:

- documento d'identità o passaporto validi;
- codice fiscale
- ultima busta paga oppure
 - a. ricevuta di versamento dei contributi all'INPS, oppure
 - b. contratto di lavoro con indicazione del settore di attività e gli identificativi INPS e INAIL
 - c. oppure comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego o ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro
 - d. oppure preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso ,
 - e. oppure indicazione del datore di lavoro con l'indicazione del settore di attività contenente il richiamo al regolare contratto di lavoro
- documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario unitamente alla copia del documento di identità)

Se lavoratore autonomo proveniente dall'estero: (rientra anche il lavoro nello spettacolo)

- documento d'identità o passaporto validi;
- codice fiscale
- con Partita IVA: iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane con l'indicazione del settore di attività (in alternativa iscrizione INAIL) o all'Albo libero professionale o attestazione dell'Albo o visura camerale, oppure certificato di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- senza Partita Iva: atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali o iscrizione INAIL) e visura camerale; oppure contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'Impiego) e prospetto paga, se esistente, oppure atto costitutivo legittimamente stipulato (in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta all'INAIL del socio , oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci)
- documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario unitamente alla copia del documento di identità)

Se non lavoratore

- documento d'identità o passaporto validi;
- codice fiscale
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione delle proprie risorse economiche che devono essere sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari; (le risorse economiche possono anche non essere proprie e possono essere sia risorse periodiche sia sotto forma di capitale) .

Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi. Ai sensi dell'art. 2 per familiari si intendono:

- il coniuge
- i figli di età inferiore a 21 anni o comunque a carico e quelli del coniuge
- i genitori a carico
- i genitori del coniuge
- documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la titolarità di una assicurazione di durata annuale, che prevede una copertura completa e che non crei un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante, per sé e per i propri eventuali familiari. Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106; E120, E121 (o E33) E19 (o E37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Si precisa che la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assistenza Sanitaria) non è equiparabile alla polizza assicurativa o all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale tessera è legata alla temporaneità del soggiorno e valida pertanto solo in caso di soggiorno temporaneo.
- documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso oppure dichiarazione di assenso del proprietario unitamente alla copia del documento di identità)

Se studente

- documento d'identità o passaporto validi;
- codice fiscale
- iscrizione presso un Istituto scolastico o di formazione professionale pubblico o privato riconosciuto;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) per la quantificazione delle proprie risorse economiche che devono essere sufficienti per sé e per i propri eventuali familiari;
Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi. Ai sensi dell'art. 2 per familiari si intendono:
 - a. il coniuge
 - b. i figli di età inferiore a 21 anni o comunque a carico e quelli del coniuge
 - c. i genitori a carico
 - d. i genitori del coniuge
- documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la titolarità di una assicurazione di durata annuale, che prevede una copertura completa e che non crei un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante, per sé e per i propri eventuali familiari. Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106; E120, E121 (oE33) E19 (oE37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Si precisa che la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assistenza Sanitaria) non è equiparabile alla polizza assicurativa o all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale tessera è legata alla temporaneità del soggiorno e valida pertanto solo in caso di soggiorno temporaneo.
- documentazione che attesti il titolo per il quale si occupa l'immobile (titolo di proprietà, contratto di locazione, titolo costitutivo dell'usufrutto o del comodato d'uso e dichiarazione di assenso del proprietario unitamente alla copia del documento di identità).

Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.

Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella dichiarazione bisogna indicare la fonte del reddito dichiarato ed ogni altro elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, per l'anno in corso. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente. Per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.

I familiari - come definiti all'art. 2 - **che accompagnano o raggiungono un cittadino comunitario**, devono compilare apposito modello e produrre la seguente documentazione con relativa fotocopia :

- documento d'identità o passaporto validi
- codice fiscale
- documento (non sostituibile con autocertificazione) che attesti la qualità di familiare, (è necessario esibire documentazione originale quale atto di matrimonio, o atto di nascita, tradotta, legalizzata o postillata)
- eventuale autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) che attesti la qualità di vivenza a carico del familiare;
- la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura (per familiari extracomunitari);
- contratto di lavoro o busta paga del familiare

In particolare

Se Familiare **di cittadino comunitario che lavora:**

- se sono coniugi, figli minori di 21 anni, (sia suoi che quelli del coniuge) devono presentare **lo status di parentela** attraverso documenti originali tradotti e legalizzati
- se si tratta di discendenti con + 21 anni del cittadino o del coniuge o di ascendenti in linea retta del cittadino o del coniuge occorre dichiarare **la qualità di vivenza a carico**, con dichiarazione sostitutiva

Se familiari di cittadini comunitari che si ricongiungono in Italia al cittadino comunitario che non lavora :

- se sono coniugi, figli minori di 21 anni, sia suoi che quelli del coniuge devono presentare solo lo status di parentela attraverso documenti originali tradotti e legalizzati
- Se si tratta di discendenti con + 21 anni o di ascendenti in linea retta occorre dichiarare la qualità di vivenza a carico, anche con dichiarazione sostitutiva
- Assicurazione sanitaria di tutti i componenti
- Dichiarazione di disponibilità economiche per sé e tutti i familiari come da tabella esemplificativa sotto indicata, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

Tabella esemplificativa per l'anno 2021

€ 5.983,64	solo richiedente
€ 8.975,46	richiedente + un familiare
€ 11.967,28	richiedente + due familiari

€ 14.959,10	richiedente + tre familiari
€ 17.950,92	richiedente + quattro familiari
€ 20.942,74	richiedente + cinque familiari aggiungere € 2.991,82 per ogni familiare in più

Se familiari di ogni altro tipo che sono a carico o convivono nel paese di provenienza, oppure in presenza di gravi motivi di salute o che abbiano la condizione di partner attestata dallo stato di provenienza devono presentare:

- status di parentela o relazione registrata nel paese di provenienza
- auto dichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, Assicurazione sanitaria
- Dichiarazione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e il familiare o convivente (come da tabella sopra indicata), nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

N:B: Il genitore comunitario di figlio italiano deve essere iscritto in anagrafe, se abitualmente dimorante (anche se non convivente con il figlio), senza necessità di dimostrare il possesso di altri requisiti all'infuori del rapporto di filiazione e può richiedere l'attestazione di regolarità di soggiorno.